



**SENTENZA N. 117/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al **n. 74206** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Andrea Lippi, contro: Comando Generale Arma dei Carabinieri;

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, premesso che, con sentenza n. 479/2023 la I Sez. Centrale di Appello aveva annullato la sentenza n. 46/2021 di questa Corte, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da esso (omissis), volto all'accertamento della causa di servizio ai fini pensionistici, con rimessione del giudizio innanzi al Giudice di prime cure; premesso altresì di voler proseguire il giudizio, ai fini anzidetti; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "disco artrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale con spinalgia diffusa e limitazione ai gradi estremi della funzionalità articolare a livello del fulcro cervico-dorsale e dorso-lombare", con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Si costituiva il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e chiedeva il rigetto della

domanda, sulla base del parere negativo reso dal CVCS nella fase amministrativa.

Il MEF, mero destinatario della notifica, essendo già stato estromesso dal giudizio nella precedente fase processuale, non si costituiva e non può considerarsi parte della presente fase processuale.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla relazione tecnica espletata dal precedente giudice di primo grado e versata in atti, risulta che il ricorrente è affetto da *"discoartrosi del rachide cervicale e lombosacrale con spinalgia diffusa e limitazione ai gradi estremi della funzionalità articolare a livello del fulcro cervico-dorsale e dorso-lombare"*, e che tale patologia va riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 8° categoria della tabella A sin dalla data della domanda in via amministrativa (4/12/2009).

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dalla data della relativa domanda, ossia dal 4/12/2009, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Considerata la complessità della questione, si ritiene di compensare le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per

l'effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal 4/12/2009, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 4/4/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*14.04.2025*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Lanzilli